

Copia dell'informativa sottoposta potrà essere sempre richiesta agli indirizzi istituzionali di CIMMI ed è disponibile in presso il sito istituzionale: www.cimmi.it

REGOLAMENTO

DESTINATARI	Operai/e agricoli/e e florovivaisti iscritti al Cimmi che abbiano percepito un'indennità di malattia/infortunio/maternità a carico dell'Inps e dell'Inail o destinatari di un certificato con prognosi non sup. a 3 giorni (malattia) e 4 giorni (infortunio)
TIPOLOGIA DELL'INDENNITÀ	Integrazione contrattuale in aggiunta a quanto già corrisposto da INPS e/o INAIL o anticipato in busta paga per conto INPS agli OTI
MISURA DELL'INDENNITÀ	<u>ALIQUOTE PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE</u> MALATTIA OTI - dal 1° al 3° giorno (carenza) il 90%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera utilizzata per la determinazione dell'anticipazione da parte del datore di lavoro; - dal 4° al 20° giorno il 40%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera utilizzata per la determinazione dell'anticipazione da parte del datore di lavoro; - dal 21° al 180° giorno il 23,34%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera utilizzata per la determinazione dell'anticipazione da parte del datore di lavoro; MALATTIA OTD Per gli OTD con almeno 101 giornate lavorative effettuate nell'anno precedente a quello interessato all'integrazione si applica lo stesso trattamento economico di integrazione stabilito per gli OTI. Per gli OTD con meno di 101 giornate lavorate effettuate nell'anno precedente a quello interessato all'integrazione non viene pagato il periodo di carenza (CPL 23.07.96). DEGENZA OSPEDALIERA Operai agricoli OTI e OTD con contratto di lavoro in essere iscritti al CIMMI e al FISA, con almeno 180 giornate lavorate nell'anno precedente è prevista un'indennità giornaliera di € 52,00 per i primi tre giorni di degenza ospedaliera senza intervento chirurgico. INFORTUNIO - dal 2° al 87° giorno il 30%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera definita dall'Inail per la liquidazione delle sue competenze; - dal 88° al 365° giorno il 15%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera definita dall'Inail per la liquidazione delle sue competenze; MATERNITÀ OBBLIGATORIA - per l'intero periodo di astensione il 10%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera definita dall'Inps; MATERNITÀ FACOLTATIVA - per il periodo di astensione il 60%, calcolato sulla retribuzione media giornaliera definita dall'Inps.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	- Copia carta identità del dichiarante - in caso di MALATTIA: Operai a tempi indeterminato: copia del certificato medico o n° protocollo e copia busta paga comprendente l'anticipo della liquidazione dell'indennità a carico INPS; Operai a tempo determinato: prospetto di pagamento dell'INPS (cassetto previdenziale del cittadino) dal quale risulta il periodo, i giorni indennizzati e la retribuzione media giornaliera utilizzata dall'INPS e copia della busta paga riferita al mese precedente l'evento; - in caso di INFORTUNIO: copia prospetto di liquidazione dell'INAIL e copia busta paga relativa al periodo della richiesta; - in caso di MATERNITÀ (astensione obbligatoria e facoltativa): prospetto di pagamento dell'INPS dal quale risulta il periodo, i giorni indennizzati e la retribuzione media giornaliera utilizzata dall'INPS e copia della busta paga riferita al mese dell'evento.
CONDIZIONI PER RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE	Applicazione del contratto agricolo e florovivaistico della provincia di Brescia. Il Cimmi integra solo gli eventi in cui il lavoratore abbia rapporto di lavoro in essere. Il diritto ai trattamenti previsti dal C.P.L. è subordinato al riconoscimento dell'indennità economica per la malattia/infortunio/maternità da parte degli Enti assicuratori, all'iscrizione del lavoratore alla Cimmi e alla disponibilità della stessa. L'integrazione dell'indennità di infortunio sul lavoro si estingue nel termine di 3 anni dal giorno indicato sul prospetto di liquidazione Inail.